

GIORNATA di STUDIO



Al mattino : proposta Direttiva Patenti

- *la proposta Trasporto Combinato*
- *la proposta Reg. Animali vivi*
- *la proposta Reg. emissioni CO2*
- *la proposta Reg. Euro 7*
- *la proposta ETS*

Nel pomeriggio: proposta Eurovignette

- *proposta Direttiva Pesi e Dimensioni*
- *Manifesto FAI per Elezioni Europee*

Bergamo, 21 marzo 2024

Situazione patenti per trasporto merci

Patente C1

18 anni
con obbligo B

Autoveicoli di massa massima autorizzata > **3,5 ton.**, ma **non oltre 7,5 ton.** (può essere agganciato rimorchio massa max ≤ 750 kg.)

Almeno
18,5anni

Patente C1E

18 anni con
obbligo C1

Complessi di veicoli composti da una motrice categoria C1 (fino a 7,5 ton.) e rimorchio > 750 kg. fino a massa max complesso 12 ton.

Quasi 19
anni
minimo



Patente C

21 anni con B (18 se
con CQC merci)

Autoveicoli di massa massima autorizzata > a 3,5 ton. (cui può essere agganciato un rimorchio di massa max ≤ 750 kg.

21 anni

non meno
di 19 anni

Patente CE

21 anni con B (18 se
con CQC merci)

Complessi (Autotreni – AutoArt.) con qualsiasi motrice/trattore e rimorchi o S/R di massa max > 750 kg.

21 anni

almeno 19,5



Limiti di età e rinnovo patenti

Patente CE
65 anni

L'art. 115, comma 2, CdS limita a **65 anni** la guida dei complessi veicolari di massa > **20 ton.**

Con attestato specifico annuale fino a 68 anni

Al compimento del 68° anno di età la patente CE viene definitivamente limitata alla conduzione di complessi veicolari che non superano le 20 ton.

Patente C
Nonché C1 e C1E No limiti

L'art. 126 CdS oltre 65°anno vanno rinnovate ogni 2anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.

Anche oltre 65



Rinnovi Patenti C e CE

Art. 126 - Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per 5 anni fino al compimento del 65° anno di età e, oltre tale limite di età, per 2 anni, previo accertamento dei requisiti in commissione medica locale. .. Al compimento del 65° anno, le patenti C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. (salvo attestato annuale fino al 68°)

Perché non pensare ad alzare l'età fino 70

La proposta di Direttiva patenti



Proposta 2023/0053 del 1° marzo 2023 –

Approvata dal Parlamento Europeo il 28 febbraio 2024, ma con alcune posizioni non ancora approvate dal Consiglio. Per cui con la prossima legislatura europea (da settembre 2024 in poi) si potrà raggiungere posizione comune cd. Trilogo

Rif. nto	Proposta	Consiglio	Parlamento
Art. 7	Chiarimento sull'età minima conducenti (18 per C, CE, D1 e D1E e 21 per D e DE)	Non inclusa	Inclusa
Art. 14	Guida accompagnata per i 17enni delle patenti di categorie B, C e C1	Inclusa	Inclusa



La proposta di Direttiva patenti (*segue*)

Rif. nto	Proposta	Consiglio	Parlamento
Art. 9	Consentire a tutti i titolari di patente B di qualificarsi direttamente per le licenze successive	Inclusa	Inclusa
Art. 12	Facilitare lo scambio (riconoscimento) delle CQC di paesi terzi	Inclusa	Inclusa
Art. 15	Chiarimento del periodo di prova per le categorie di licenza successive	Inclusa parzialmente	Inclusa

Rif.nto	Proposta	Consiglio	Parlamento
Art. 7	Chiarimento sull'età minima conducenti (18 per C, CE, D1 e D1E e 21 per D e DE)	Non inclusa	Inclusa

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis

«d bis) fatte salve le circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561, 18 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E, per i conducenti professionisti che utilizzano la patente di guida a livello nazionale e internazionale a condizione che siano in possesso di un certificato di abilitazione professionale (CAP);

Le patenti di guida rilasciate a norma del paragrafo 2 (sotto età minima) sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui al paragrafo 1

Quindi la proposta di direttiva rende uniforme in tutta la UE quello che già in Italia è possibile, confermando che la patente CE si può conseguire anche prima dei 21 anni

Gli Stati membri possono riconoscere reciprocamente nel loro territorio la validità delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al presente paragrafo.

Art. 14 Guida accompagnata per i **17enni** delle
patenti di categorie B, **C e C1**

Inclusa

Inclusa

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) [età minima di 18 e 20 anni] rispettivamente, gli Stati membri rilasciano le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per le categorie B, C e C1 contrassegnate con il codice dell'Unione **98.02** di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto **17 anni di età**.

I titolari di una patente di guida con codice 98.02 che non abbiano compiuto 18 anni di età guidano solo se **accompagnati da una persona** che occupa il sedile anteriore del passeggero ed è in grado di fornire indicazioni durante la guida. L'accompagnatore rispetta le norme per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o in stato di incapacità per qualsiasi altro motivo, e soddisfa le **condizioni seguenti**:

a) Abbia un'età minima di 25 anni

b) sia titolare di una patente di guida dell'UE della categoria pertinente rilasciata da oltre **cinque anni**;

c) Non sia stato oggetto di una decisione di ritiro patente negli ultimi 5 anni

d) Non sia stato oggetto di una decisione in ambito di diritto penale per infrazione a CdS

e) Nel caso di un veicolo categoria C, possieda la relativa CQC

e-bis) nel caso di un veicolo di categoria C e C1, abbia intrapreso un apposito **corso di formazione di 7 ore** per apprendere le necessarie competenze **professionali e pedagogiche** nell'ambito della loro formazione periodica in materia di CAP.

Rif. nto	Proposta	Consiglio	Parlamento
Art. 9	Consentire ai titolari di patente B di qualificarsi direttamente per le licenze successive	Inclusa	Inclusa

Viene ribadito che: « Le patenti di guida per le categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono rilasciate solo ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B.»

Art. 12	Facilitare lo scambio (riconoscimento) delle CQC di paesi terzi	Inclusa	Inclusa
---------	-----------------------------------------------------------------	---------	---------

Articolo 12 Conversione di patenti di guida rilasciate da paesi terzi Se uno Stato membro prevede la conversione di una patente rilasciata da un paese terzo a un titolare che ha acquisito la residenza nel suo territorio, tale Stato membro procede alla conversione della stessa conformemente alle disposizioni del presente articolo (vari commi per le condizioni, tra cui La Commissione pubblica nella GUCE e sul suo sito web un elenco dei paesi terzi oggetto di conversione patente)

8 bis. Un certificato di abilitazione professionale (CQC) rilasciato da un paese terzo può essere **sostituito** da un nuovo CAP rilasciato da uno Stato membro se il titolare ha **completato** in tale Stato membro una formazione su competenze aggiuntive in materia di idoneità fino a **35 ore**. La formazione sulle competenze aggiuntive deve essere svolta nella lingua UE meglio compresa dal [candidato].

Art. 15

Chiarimento del periodo di prova per le categorie di licenza successive

Inclusa
parzialmente

Inclusa

Articolo 15 – Periodo di Prova – «Il titolare di una patente di guida di una determinata categoria rilasciata per la prima volta è considerato un conducente inesperto ed è soggetto a un periodo di prova di almeno **due anni.**»

5 bis. Per i conducenti che ottengono una **nuova categoria** durante il loro periodo di **prova** della categoria di patente rilasciata in precedenza, il periodo di prova della nuova categoria potrebbe essere **ridotto** tenendo conto del periodo di prova già completato, con un minimo di 6 mesi.

Grazie per l'attenzione !!